



PROVINCIA DI TARANTO

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

# INDICE

<b>TITOLO</b>	<b>I •</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>
Art.	1. •	Oggetto e scopo del regolamento
<b>TITOLO</b>	<b>II •</b>	<b>ENTRATE PROVINCIALI</b>
Art.	2. •	Definizione delle entrate tributarie
Art.	3. •	Definizione delle entrate patrimoniali
Art.	4. •	Determinazione delle aliquote e delle tariffe
Art.	5. •	Regolamenti per tipologie di entrate
Art.	6. •	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni
<b>TITOLO</b>	<b>III •</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>
Art.	7. •	Forme di gestione delle entrate
Art.	8. •	Soggetti responsabili
Art.	9. •	Attività di verifica e di controllo
Art.	10. •	Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi
Art.	11. •	Sanzioni
Art.	12. •	Interessi
<b>TITOLO</b>	<b>IV •</b>	<b>ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</b>
Art.	13. •	Scadenze per la riscossione delle entrate
Art.	14. •	Forme di riscossione
Art.	15. •	Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva
Art.	16. •	Sospensione e dilazione del versamento
Art.	17. •	Importi minimi ed abbandono del credito
Art.	18. •	Rimborsi
<b>TITOLO</b>	<b>V •</b>	<b>ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI</b>
Art.	19. •	Tutela giudiziaria
Art.	20. •	Autotutela
Art.	21. •	Accertamento con adesione
<b>TITOLO</b>	<b>VI •</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
Art.	22. •	Concessionari della riscossione
Art.	23. •	Disposizioni finali

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria e della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente.
2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nonché al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con i contribuenti e i cittadini.
4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle basi imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le specifiche disposizioni legislative ed i relativi regolamenti.

## **Titolo II - ENTRATE PROVINCIALI**

### **Articolo 2**

#### **Definizione delle entrate tributarie**

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza della Provincia, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali e regionali.

### **Articolo 3**

#### **Definizione delle entrate patrimoniali**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo quali quelle di seguito elencate ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta alla Provincia:

- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- le entrate derivanti da somme spettanti alla provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.

2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

### **Articolo 4**

#### **Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. La Provincia determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe proprie delle entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

### **Articolo 5**

## **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono adottati e diventano efficaci nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità e i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali vigenti al momento della loro adozione.

### **Articolo 6**

#### **Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni**

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, la Provincia, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento riguardante le singole entrate.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni od esclusioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

## **Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Articolo 7**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. La gestione delle entrate provinciali è esercitata nelle seguenti forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
  - b) affidamento mediante convenzioni ad aziende speciali di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori della Provincia e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

### **Articolo 8**

#### **Soggetti responsabili**

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Dirigenti dei Settori ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata.
2. Il responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo tempestivamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13

aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'entrata.

4. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati acquisiti dai singoli Settori, sottoscritti dal Dirigente competente ed approvati con determinazione dirigenziale corredata dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Sulla determinazione di cui al comma precedente deve essere acquisito il visto di regolarità contabile.
6. Qualora una o più attività relative alla gestione delle entrate siano affidate a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il responsabile, individuato ai sensi del presente articolo, vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

### **Articolo 9**

#### **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzo dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, si può invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo, nel caso di comprovata necessità, possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi o previste dall'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 concernente la potestà regolamentare delle province in materia tributaria.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
8. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

### **Articolo 10**

#### **Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura della Provincia comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura della Provincia indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
7. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
8. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con la Provincia.

### **Articolo 11** **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numero 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al responsabile della singola entrata ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Articolo 12**  
**Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

## **Titolo IV - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE**

### **Articolo 13**

#### **Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
  - per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
  - per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
2. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:
  - per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo;
  - per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
3. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti.

### **Articolo 14**

#### **Forme di riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite la tesoreria provinciale, mediante c/c postale intestato alla Provincia, ovvero tramite l'agente del servizio di riscossione tributi.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il responsabile dell'entrata dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, ove previsto, può affidare al concessionario della riscossione le procedure esecutive per il recupero dei crediti, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

### **Articolo 15**

#### **Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva**

1. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati acquisiti dai singoli Settori, sottoscritti dal Dirigente competente ed approvati con determinazione dirigenziale corredata dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
2. Sulla determinazione di cui al comma precedente deve essere acquisito il visto di regolarità contabile.
3. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato l'adempimento.

### **Articolo 16**

#### **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Provinciale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Provinciale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - b) Durata massima ventiquattro mesi;
  - c) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
4. Il responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:
  - per debiti inferiori a 1.000 euro massimo 6 rate mensili
  - per debiti compresi tra 1.000 e 5.000 euro massimo 12 rate mensili
  - per debiti superiori a 5.000 euro massimo 24 rate mensili.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a 5.000 euro, ai fini della concessione della rateizzazione si deve richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

### **Articolo 17**

#### **Importi minimi ed abbandono del credito**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento o il rimborso del tributo e la sanzione tributaria non sono dovuti qualora l'ammontare non superi € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento, è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata.
5. L'abbandono viene formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del responsabile della entrata.

### **Articolo 18**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del settore su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

## **Titolo V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 19** **Tutela giudiziaria**

1. La legittimazione processuale è attribuita al Presidente quale organo di rappresentanza della Provincia e comunque in base alle vigenti norme statutarie.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ente può stare in giudizio anche mediante il dirigente responsabile della gestione del tributo oppure il dirigente del settore legale.

### **Articolo 20** **Autotutela**

1. Il Responsabile del Settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente un provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite e si dimostra la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullarsi il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) errore sul presupposto;
  - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
  - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
  - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

### **Articolo 21** **Accertamento con adesione**

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 L. n. 449/1997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 22**

#### **Concessionari della riscossione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

### **Articolo 23**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

# RIFERIMENTI NORMATIVI AL REGOLAMENTO PROVINCIALE GENERALE DELLE ENTRATE

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

## TITOLO V

### SERVIZI e interventi pubblici locali

#### **112.** *Servizi pubblici locali.*

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. [I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge] <sup>(139)</sup>.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi <sup>(140)</sup>.

#### **113.** *Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* <sup>(141)</sup>.

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 <sup>(142)</sup>.

*1-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni <sup>(143)</sup>.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

*2-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane <sup>(144)</sup>.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano <sup>(145)</sup>;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano <sup>(146)</sup>.

*5-bis.* Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio <sup>(147)</sup>.

*5-ter.* In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'[articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#), e all'articolo 143 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#). Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente <sup>(148)</sup>.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore <sup>(149)</sup>.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere <sup>(150)</sup>.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 <sup>(151)</sup>.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli *standard* di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione <sup>(152)</sup>.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore

<sup>(153)</sup>.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni <sup>(154)</sup>.

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati <sup>(155)</sup>.

### **113-bis.** *Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica* <sup>(156)</sup>.

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a <sup>(157)</sup>:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano <sup>(158)</sup>.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore] <sup>(159)</sup>.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio <sup>(160)</sup>.

#### **114. Aziende speciali ed istituzioni.**

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio <sup>(161)</sup>.

#### **115. Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.**

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e

comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie <sup>(162)</sup>.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-*bis* del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al [decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 1994, n. 474](#).

5. [Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116] <sup>(163)</sup>.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile <sup>(164)</sup>.

7-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale <sup>(165)</sup>.

7-*ter*. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni <sup>(166)</sup>.

### **116. Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.**

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato <sup>(167)</sup>.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26*, convertito, con modificazioni dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95*, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218*, e successive modificazioni <sup>(168)</sup>.

### **179. Accertamento.**

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente <sup>(248)</sup>.

#### **D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.**

#### **Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.**

##### *52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi <sup>(143)</sup>.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa <sup>(144)</sup>.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli *articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142* ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della *legge 8 giugno 1990, n. 142* , è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata *legge n. 142 del 1990* , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del

medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*, a prescindere dagli àmbiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al *decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse <sup>(145)</sup>;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43*, ovvero con quella indicata dal *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni]

**D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della *L. 23 dicembre 1996, n. 662*.**

**16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni <sup>(18)</sup>. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale <sup>(19)</sup>.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie <sup>(20)</sup>.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 <sup>(21)</sup>.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata <sup>(22)</sup>.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22 <sup>(23)</sup>.

#### **16-bis.** *Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni.*

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003 <sup>(24)</sup>.

#### **17.** *Irrogazione immediata.*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso <sup>(25)</sup>.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 <sup>(26)</sup>  
<sup>(27)</sup>.

**L. 27 dicembre 1997, n. 449 <sup>(1)</sup>.**

**Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica <sup>(2)</sup>.**

**50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.**

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal *D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218*, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della *L. 23 dicembre 1996, n. 662*, in quanto compatibili.